

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il giorno 04.09.2018 alle ore 11.30, presso la sede dell'Istituto di Studi e di Ricerche, Azienda Speciale della CCIAA Massa-Carrara, ubicata presso la sede Camerale sita in Carrara, Piazza II Giugno, 16, si sono riuniti i Sigg.ri:

- Confcommercio Massa Carrara rappresentata dal Dr. Rodolfo Pasquini
- FISASCAT-CISL Massa Carrara, rappresentato dal Sig. Sebastiano SALARO
- FILCAMS-CGIL Massa-Carrara, rappresentato dalla Sig.ra Emanuela NANI
- UILTUCS-UIL Massa-Carrara, rappresentato dal Sig. Angelo LIETI
- ISR- Istituto di Studi e di Ricerche - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara, rappresentata dal Direttore Dr. Enrico CIABATTI

Premesso che

l'Azienda Speciale ISR, applica al personale il CCNL per dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL);


Unioncamere nel mese di dicembre 2012, ha diramato un documento di intenti sul rapporto tra Camera di Commercio e rispettiva Azienda Speciale in materia di decisioni concernenti la gestione del personale con lo scopo di definire i contenuti essenziali di un "codice di condotta" che ogni Camera di Commercio può porre alla base del rapporto con l'Azienda Speciale attraverso l'adozione dei necessari atti, per parte propria ed il richiamo all'Azienda affinché adotti quelli di sua competenza, anche al fine di pervenire a comportamenti il più possibile omogenei nelle diverse realtà;

la Camera di Commercio di Massa-Carrara ha già aderito al codice di condotta delineato da Unioncamere Nazionale, definendo le linee guida di indirizzo per la gestione del personale delle Aziende Speciali con delibera di Giunta n. 79 del 05 luglio 2013, attenendosi ai vincoli in materia di retribuzione del personale;

tali linee di indirizzo sono state recepite dall'Azienda Speciale nel documento "REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE" approvato dal Consiglio di Amministrazione con verbale n. 7 del 29 ottobre 2013;

le note MEF 74006 del 01.10.2012 e MISE 1066 del 04.01.2013 ribadiscono l'applicazione dei CCNL delle imprese private del settore di riferimento ai dipendenti delle Aziende Speciali e la necessità che il trattamento economico dei dipendenti sia determinato nel rispetto dei limiti e dei vincoli risultanti dai relativi CCNL;

il CCNL per i dipendenti da Aziende del terziario della Distribuzione e dei Servizi (CONFCOMMERCIO, CGIL, FISASCAT, UILTUCS) 2008, come rinnovato in per il triennio 2011, 2012 e 2013, "capo II - Livello territoriale" e ulteriormente rinnovato per il triennio 2015-2016-2017, in data 30 marzo 2015;



il Sistema camerale nazionale, dato, tra le altre, dalle Camere di Commercio e dalle loro Aziende Speciali, è oggetto di un profondo riordino, che ha previsto la riduzione tramite accorpamento delle Camere di Commercio ed in prospettiva anche delle Aziende Speciali, la riduzione del Diritto Annuale e quindi della fonte principale di finanziamento delle proprie attività e strutture, la ridefinizione delle funzioni ed i vincoli assunzionali fino a tutto il 2020 e si è tradotto nell'emanazione del D.Lgs n. 219/2016, in corso di attuazione;

Considerato che

le Aziende Speciali delle Camere di commercio adottano il sopra richiamato CCNL;

negli stessi sono previsti criteri generali di misurazione e valutazione, che la premialità è concessa ai risultati di livello aziendale e individuale e che le risorse, previste nei bilanci aziendali a preventivo sono rese disponibili dopo apposita valutazione delle performance ottenute;

i sistemi di incentivazione sono strumenti di gestione aziendale finalizzati all'incremento della produttività attraverso la premialità del merito diffusamente applicati nel settore privato;

i sistemi di incentivazione sono espressamente disposti e applicato nei contratti pubblici, in particolare nel CCNL delle Autonomie locali applicato alle Camere di Commercio di cui le Aziende Speciali costituiscono emanazione ai sensi della Legge 580/1993 e ss.mm.ii.;

con il presente accordo le parti intendono recepire le disposizioni della Contrattazione Collettiva Nazionale applicata al settore Terziario Distribuzione e Servizi per gli istituti ivi previsti nonché disciplinare, in ragione delle specificità riconducibili alle Aziende speciali, le voci accessorie del trattamento economico quali:


- il super minimo individuale;
- indennità di cassa;
- straordinario;
- la mensa e/o le forme sostitutive;
- il premio di produzione;
- le missioni e trasferte.

Visto che

è stato sottoscritto un accordo regionale in data 23 ottobre 2013, che

- prevede i seguenti istituti: lavoro straordinario, premi variabili di rendimento, ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa,





attribuita secondo sistemi di misurazione e valutazione delle performance aziendale del personale dipendente;

- non prevede un'esplicita data di durata del contratto o di sua cessazione;

le parti, come sopra indicate

Concordano che

le premesse e le considerazioni sopra indicate sono parte integrante del presente accordo.

Ai sensi della Dichiarazione a verbale contenuta nel citato CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 2008, rinnovato nell'anno 2015, l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:

- **Super minimo individuale** : gli importi corrisposti a titolo di super minimo individuale, assegnati successivamente all'assunzione, comunque entro la data del 01 gennaio 2012, così come corrisposti mensilmente alla data della presente sottoscrizione, in quanto erogati "ad personam", sono elementi non assorbibili da futuri aumenti contrattuali.

- **Indennità di cassa** : viene riconosciuto mensilmente - misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata art 205 CCNL terziario distribuzione e servizi.


- **Straordinario**: nel caso di particolari esigenze organizzative che rendano necessaria la prestazione lavorativa in orario straordinario il Direttore, come datore di lavoro, ha facoltà di richiedere, motivandole, prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale oltre il normale orario di lavoro o nei giorni festivi.

Le ore lavorate dai dipendenti eccedenti il normale orario di lavoro, effettuate anche in trasferta e/o missione, saranno riconosciute se richieste dall'Azienda e se preventivamente autorizzate.

Le prestazioni di lavoro straordinario richieste possono essere retribuite secondo quanto previsto dal CCNL o generare banca ore di permessi a recupero, in cui confluiscono le ore lavorate in eccesso rispetto all'ordinario orario di lavoro.

- **Mensa e/o altre forme sostitutive - buoni pasto**: per il servizio sostitutivo di mensa, vengono assegnati ad ogni dipendente buoni pasto del valore di € 7,00 cadauno, in linea con quanto stabilito per la Camera di Commercio, che vengono attribuiti a tutto il personale dipendente sia a tempo pieno che part time, quando l'orario di lavoro preveda un rientro pomeridiano. Ogni dipendente riceve un buono pasto per ciascun giorno, purchè vengano effettuate almeno 8 ore di lavoro con un'interruzione di almeno 30 minuti.

- **Premio di produzione - salario accessorio**: il premio di risultato viene previsto per l'incremento della qualità dei servizi realizzati e viene erogato previo riscontro dei



risultati rispetto agli obiettivi relativi ad "indicatori qualitativi e/o qualitativi" di produttività, redditività, qualità, efficienza e di innovazione. L'Azienda Speciale fa parte del cd. "sistema allargato" della Camera di Commercio (così come definito dalle Linee Guida Unioncamere) e partecipa a pieno titolo al ciclo di Gestione della Performance, di cui al D.Lgs. 150/2009. Il Sistema di Misurazione e valutazione della Performance è stato approvato sia dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda (verbale n. 7 del 29 ottobre 2013) che dalla Giunta Camerale (delibera n.123 del 30.10.2013).

- **Missioni e Trasferte:** l'Azienda può inviare il dipendente in missione temporaneamente fuori dalla propria residenza e/o dalla ordinaria sede di servizio. Al personale competono i rimborsi a piè di lista delle spese di viaggio, vitto ed alloggio secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del settore.

Validità e durata

Il presente Accordo Integrativo Aziendale, ha durata pari a tre anni dalla data della sua sottoscrizione, dopo la sua scadenza comunque conserva la propria efficacia di anno in anno fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato, se non disdettato tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata a.r. dalle parti firmatarie.

Le parti con il presente accordo prendono l'impegno a confrontarsi ogni qualvolta vi siano da valutare eventuali possibili modifiche dello stesso.

Carrara, _____

Confcommercio Massa Carrara rappresentato dal Dr. Rodolfo Pasquini

FISASCAT-CISL Massa Carrara, rappresentato dal Sig. Sebastiano SALARO

FILCAMS-CGIL Massa-Carrara, rappresentato dalla Sig.ra Emanuela NANI

UILTUCS-IUL Massa-Carrara, rappresentato dal Sig. Angelo LIETI

ISR- Istituto di Studi e di Ricerche - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Massa-Carrara, rappresentata dal Direttore Dr. Enrico Ciabatti

